



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 174 del 22/05/2019 – 12/07/2019 Udienza pubblica del 22/05/2019
Massima :	Titolo Impiego pubblico - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale - Trattamento previdenziale - Norme di interpretazione autentica che escludono il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato dal computo ai fini della liquidazione e del calcolo dell'indennità di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio – Illegittimità costituzionale. Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33, di interpretazione autentica degli artt. 142 e 143 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53, in riferimento agli artt. 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU. La legge regionale censurata, nell'offrire l'interpretazione autentica degli artt. 142 e 143 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53, nega rilievo, ai fini del calcolo e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, al servizio «prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato» ed individua quali «assegni fissi pensionabili» «quelli riconosciuti ai sensi della legislazione dell'ex I.N.A.D.E.L.». La rimettente Corte d'appello di Trieste riferisce che i ricorrenti nel giudizio principale sono dirigenti dell'amministrazione regionale, «cessati dal servizio fra il 2005 ed il 2010 e con diritto all'indennità terminativa o di buonuscita », quindi le disposizioni impugnate si applicano a fattispecie che si sono perfezionate in data antecedente al 13 gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015. Il divieto di retroattività della legge si erge a fondamentale valore di civiltà giuridica, soprattutto nella materia penale (art. 25 della Costituzione). In altri ambiti dell'ordinamento il legislatore può emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, ma con dei limiti che si correlano alla salvaguardia dei principi costituzionali dell'eguaglianza e della ragionevolezza, alla tutela del legittimo affidamento, alla coerenza e alla certezza dell'ordinamento giuridico, al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, parte della controversia instaurata da alcuni dirigenti in quiescenza dell'amministrazione, ha approvato le previsioni censurate in pendenza di giudizio. Le previsioni sulla determinazione dell'indennità di buonuscita, presentate come



	enunciazione di una regola astratta, si rivolgono in realtà a una platea circoscritta di destinatari e sono inequivocabilmente preordinate a definire l'esito di uno specifico giudizio già instaurato. I diritti riconosciuti dalla Costituzione non possono non interagire con quelli previsti dalle fonti sovranazionali e internazionali, in un quadro di reciproca integrazione e quindi di bilanciamento. Nell'interpretare l'art. 6 CEDU, la Corte europea dei diritti dell'uomo afferma che la "parità delle armi" impone di assicurare a ogni parte la possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto alla controparte. I motivi finanziari non bastano da soli a giustificare un intervento legislativo destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso. L'intento di vincolare la decisione di cause già pendenti, che coinvolgono un numero esiguo e agevolmente individuabile di parti, contrasta con la nozione stessa di motivi imperativi di interesse generale che possono consentire al legislatore di introdurre disposizioni retroattive che incidono su diritti attribuiti da leggi in vigore. Da ciò l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33, in quanto disposizione essenzialmente volta a regolare fattispecie pregresse con efficacia retroattiva, in riferimento agli artt. 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU. Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal rimettente.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018). Parametri costituzionali art. 111 della Costituzione; art. 117, primo comma della Costituzione. Altri parametri e norme interposte art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)]; artt. 142 e 143, primo e secondo comma della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Marina Valli

